Comune di Pistoia

Regolamento delle Entrate

approvato con deliberazione del C.C. n. 86 del 17/12/2024

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI 3
Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento 3
Art. 2 Definizione delle entrate 3
Art. 3 Soggetti responsabili 4
Art. 4 Il Centro Unico per la Riscossione 4
Art. 5 Comunicazioni e informazioni ai debitori 5
TITOLO II LE ENTRATE 6
Art. 6 Modalità di gestione 6
Art. 7 Pagamento delle entrate 6
Art. 8 Versamenti e rimborsi 7
Art. 9 Compensazioni 8
Art. 10 Rateazioni 8
Art. 11 Accesso alle banche dati 11
Art. 12 Poteri ispettivi 11
TITOLO III STATUTO DEL CONTRIBUENTE 12
Art. 13 Principio del contraddittorio 12
Art. 14 Chiarezza e motivazione degli atti 14
Art. 15 Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale 15
Art. 16 Nullità degli atti dell'amministrazione comunale 15
Art. 17 Esercizio del potere di autotutela obbligatoria 16
Art. 18 Esercizio del potere di autotutela facoltativa 16
Art. 19 Interpello 17
TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 20
Art. 20 Forme di riscossione coattiva 20
Art. 21 Invito al pagamento per le entrate patrimoniali 21
Art. 22 Accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali 21
Art. 23 Esecuzione 22
Art. 24 Interessi per la riscossione coattiva delle entrate 22
Art. 25 Inesigibilità del credito 23
Art. 26 Contenzioso 23
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI 23
Art. 27 Sanzioni 23
Art. 28 Norma di rinvio 24
Art. 29 Decorrenza 24

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'articolo n. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed all'articolo n. 50 della L. 27/12/1997 n. 449, disciplina le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione, al rimborso, al contenzioso e agli strumenti deflattivi nonché ogni altra attività riguardante le entrate patrimoniali e tributarie; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto dell'ente e nel Regolamento di Contabilità.

2. Il regolamento si applica anche ai tributi comunali abrogati per le procedure iniziate successivamente alla sua entrata in vigore.

3. Il comune di Pistoia si uniforma ai princìpi di cui alla L. 27/7/2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) così come modificata dal D. Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, attuando con il presente regolamento istituti specifici previsti dallo Statuto del Contribuente.

4. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada emesse dalla Polizia Municipale soggetti a procedure di rilevazione e riscossione particolari.

Art. 2 Definizione delle entrate

1. Sono entrate tributarie le imposte e le tasse derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che, in attuazione dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune.

2. Sono entrate non tributarie le altre risorse la cui titolarità spetta al Comune, come canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, nonché le entrate derivanti da contributi ordinari, tariffe per l'erogazione dei servizi, vendite di prodotti, multe, ammende, oblazioni, concessioni, alienazioni di beni, sanzioni, ordinanze o altro, comprese eventuali entrate derivanti da servizi per conto terzi.

Art. 3 Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i dirigenti del Servizio al quale risultano affidate, mediante il P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal Servizio stesso.

2. I dirigenti responsabili di ciascuna entrata provvedono alla gestione della stessa, nonché al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate.

3. Nelle fasi precedenti alla riscossione coattiva e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 4, il dirigente responsabile di ciascuna entrata è competente per l'approvazione di piani rateali di recupero del credito, il ricorso ai quali è disciplinato al successivo articolo 10.

4. I funzionari responsabili del tributo, ove previsto dalla legge, sono nominati con delibera di Giunta.

5. Qualora il debitore sia soggetto a procedure concorsuali, il recupero dei crediti vantati dall'ente è effettuato dal dirigente titolare dell'entrata o, se avviata la riscossione coattiva del credito, dal Centro Unico per la Riscossione di cui al successivo art. 4.

Art. 4 Il Centro Unico per la Riscossione

1. Il Centro Unico per la Riscossione è istituito al fine di coordinare e uniformare i processi della riscossione, sia volontaria che coattiva.

2. Alcune delle attività di cui all'art. 3 comma 2, possono essere affidate al dirigente responsabile del Centro Unico per la Riscossione mediante provvedimento di Giunta o altra specifica disposizione.

3. Al dirigente del Centro Unico per la Riscossione sono demandate le funzioni previste dal successivo Titolo IV in materia di riscossione coattiva.

4. Il dirigente responsabile del Servizio Entrate assume anche il ruolo di responsabile del Centro Unico per la Riscossione.

Art. 5 Comunicazioni e informazioni ai debitori

1. I dirigenti responsabili delle entrate danno pubblicità con modalità idonee di tutti gli adempimenti posti a carico degli obbligati nonché delle notizie utili connesse a tali adempimenti (es. scadenze, modalità di pagamento, reperimento di tariffe o aliquote, determinazione del dovuto, istanze etc.)

2. La specifica delle somme di natura non tributaria dovute all'ente, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. In particolare, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2, le singole strutture che hanno promosso l'accertamento di entrata dovranno comunicare al debitore, nella fattura, bollettino o altro, quanto segue:

    - l'importo della somma dovuta e la sua causale
    - le modalità di pagamento
    - il termine per adempiere, stabilito in massimo 60 giorni, se non diversamente specificato, decorso il quale maturano di diritto gli interessi al tasso legale.

3. Il termine massimo per il debitore per rispondere a richieste di esibizione, trasmissione di atti o documenti, questionari e simili è di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta ove non diversamente stabilito. Il decorso di tale termine si sospende durante il periodo estivo dal 1° al 31 agosto. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

4. Le informazioni di interesse generale saranno rese disponibili anche sul sito istituzionale dell'ente.

TITOLO II LE ENTRATE

Art. 6 Modalità di gestione

1. Le entrate del comune sono di norma gestite in forma diretta.

2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

3. Per ciascun tipo di entrata, se non diversamente disposto con legge statale, il comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento.

Art. 7 Pagamento delle entrate

1. Le scadenze dei pagamenti sono quelle disciplinate dalla legge, dai decreti ministeriali e dagli specifici regolamenti comunali.

2. Laddove siano previste delle rate è facoltà del contribuente/utente pagare l'intero importo alla scadenza della prima rata o, comunque, anticipare l'importo di rate successive.

3. L'importo annuo degli interessi da applicare alle entrate tributarie è determinato, ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, nella misura di tre punti percentuali oltre il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. L'importo annuo degli interessi da applicare alle entrate non tributarie è determinato secondo le procedure e le modalità indicate al successivo art. 27.

5. In caso di mancata deliberazione delle aliquote tributarie si applicano quelle dell'anno precedente, con eventuale conguaglio da versare successivamente all'approvazione delle nuove aliquote.

Art. 8 Versamenti e rimborsi

1. I versamenti vengono effettuati nelle modalità previste dalla legge per ciascuna tipologia di entrata, secondo quanto stabilito nei singoli Regolamenti comunali o secondo altre modalità sempre previste dalla legge.

2. Il comune agevola i pagamenti da parte dei cittadini, attivando altre modalità di versamento oltre alle ordinarie, quali il pagamento tramite sistemi telematici e l'utilizzo di carte di credito o di debito.

3. Secondo quanto previsto dal comma 88 dell'art. 17 della L. 15/5/1997 n. 127, il Comune stabilisce che non devono essere versate entrate relative a canoni e tributi, per somme fino a euro 5 su base annua.

4. Ai sensi del D.P.R. 16/4/1999 n. 129 non si procede all'accertamento, all'iscrizione nelle liste di carico per la riscossione coattiva e alla riscossione dei crediti relativi a tributi comunali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,53, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

5. Non si procede altresì all'accertamento, all'iscrizione nelle liste di carico per la riscossione coattiva e alla riscossione dei crediti relativi alle entrate patrimoniali qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo di cui al precedente comma.

6. Ai sensi del comma 88 dell'art. 17 della L. 127 del 15/5/1997 e del comma 168 dell'art. 1 della L. 296 del 27/12/2006, per le entrate di cui ai precedenti commi 4 e 5 e per l'importo ivi stabilito, non sono effettuati i rimborsi.

7. Il contribuente può richiedere, al soggetto a cui compete l'accertamento delle entrate tributarie, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, salvo diverso limite stabilito dalle norme vigenti. Il comune provvede ad effettuare o diniegare il rimborso entro i termini di legge.

8. I termini per disporre i rimborsi delle entrate tributarie e non tributarie sono di 180 giorni dalla data della richiesta, ad eccezione della TARI la cui diversa disciplina è normata in apposito Regolamento.

9. Per le sole entrate non tributarie, sulle somme da rimborsare, è corrisposto l'interesse di legge. Gli interessi, salvo se diversamente disposto dalle vigenti leggi o da regolamenti, decorrono dal giorno della richiesta del rimborso.

Art. 9 Compensazioni

1. È ammessa la compensazione solo nell'ambito dello stesso tributo o della medesima entrata non tributaria entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento in eccesso.

2. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

3. Il contribuente, alle scadenze di versamento di un tributo in autoliquidazione, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze nei versamenti del medesimo tributo di anni precedenti, senza che decorrano interessi a credito. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

4. Il contribuente che si avvale delle facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 90 giorni dalla data in cui è - o avrebbe dovuto essere stato - effettuato il versamento, una dichiarazione di avvenuta compensazione secondo la modulistica predisposta dall'ufficio.

5. Nel caso di tributi ed altre entrate con liquidazione d'ufficio, sulle somme versate in eccesso si opera tramite compensazione d'ufficio o su istanza dell'interessato, senza che decorrano interessi a credito.

6. È ammessa la compensazione di qualsiasi somma anche modesta.

Art. 10 Rateazioni

1. È facoltà del dirigente responsabile delle singole entrate la concessione di rateazioni di pagamento, su richiesta del debitore, nelle fasi precedenti alla riscossione coattiva. Per le entrate di competenza diretta del Servizio Entrate, ai soli fini del presente articolo, la fase dell'inizio della riscossione coattiva

coincide con l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo. Nel caso in cui il contribuente risultasse moroso rispetto al piano rateale concordato, decade dalla possibilità di accedere ad ulteriori richieste di rateazione nelle successive fasi di cui al comma 3, salvo situazioni di pervenuta e comprovata grave difficoltà economica.

2. I termini della rateazione sono stabiliti dal dirigente e commisurati alla tipologia di entrata e all'entità dell'importo dovuto, e comunque per una durata massima non inferiore a 36 rate mensili e non superiore a 48 per debiti di importi superiori a euro 6.000,00.

3. Su richiesta motivata del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente stesso, il Responsabile del Centro Unico per la Riscossione può concedere, prima dell'inizio della riscossione coattiva, sentito il responsabile dell'entrata sulle motivazioni addotte dal contribuente, la possibilità di effettuare un versamento rateale del dovuto con le modalità indicate al comma 5. Alla suddetta richiesta dovrà essere allegata, a pena di improcedibilità dell'istanza, la ricevuta di versamento di una somma pari al 20% dell'intero importo dovuto.

4. La temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata e si presume se ricorrono le seguenti condizioni:

    a. Per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati se il debito complessivo oggetto di rateazione è superiore al 20% del reddito del nucleo familiare del richiedente ottenuto riguardo all'Indicatore della Situazione Economica Reddituale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell'ISEE dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
    b. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera A) se il debito complessivo è superiore al 10% del Valore della Produzione enucleato ai sensi dell'art. 2425 numeri 1), 3) e 5) del codice civile e l'indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rateazione devono ricorrere entrambe le condizioni. A tal fine il debitore allega all'istanza la copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio, corredata della dichiarazione dei dati del valore della produzione e dell'indice di liquidità, sottoscritta anche dal professionista che cura gli aspetti contabili dell'impresa"

5. La rateazione concessa dal Centro Unico della Riscossione, nonché dal Servizio Entrate per le entrate di diretta competenza, viene effettuata con le modalità e le scadenze di seguito indicate:

Per le società:
Da € 200 a € 3.000, fino a un massimo di 12 rate mensili;
Da € 3.001 a € 6.000, fino a un massimo di 24 rate mensili;
Da € 6.001 fino a € 20.000, fino a un massimo di 36 rate mensili;
Da € 20.001 la modalità di rateazione è da concordare direttamente con il dirigente del Servizio Entrate/responsabile del Centro Unico per la Riscossione fino a un massimo di 48 rate mensili.

Per le persone fisiche:
Da € 200 a € 3.000, fino a un massimo di 12 rate mensili;
Da € 3.001 a € 6.000 fino a un massimo di 24 rate mensili;
Da € 6.001 fino a € 10.000, fino a un massimo di 36 rate mensili;
Da € 10.001 la modalità di rateazione è da concordare direttamente con il dirigente del Servizio Entrate/responsabile del Centro Unico per la Riscossione fino a un massimo di 48 rate mensili.

6. Il Centro Unico della Riscossione, nonché il Servizio Entrate per le entrate di diretta competenza, non procede comunque a rateazione di importi inferiori a 200 (duecento) euro comprensivi di interessi e sanzioni.

7. Nel caso di pagamento rateizzato, il mancato versamento di massimo due rate, anche non consecutive, o la proposizione di ricorso giurisdizionale, comporta per il debitore la decadenza automatica del beneficio della rateazione e il diritto per l'Amministrazione di esigere immediatamente in un'unica soluzione l'intero importo ancora dovuto.

8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di dilazione nella misura stabilita dall'art. 30 del presente Regolamento. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateazione ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite. Gli interessi si applicano dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'atto se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario.

9. Nell'ambito della procedura di rateazione le somme versate verranno riscosse prioritariamente a titolo di interessi e sanzioni e successivamente a titolo di quota capitale.

10. Per importi superiori a € 50.000,00 la concessione della rateizzazione può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi

dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

Art. 11 Accesso alle banche dati

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario e patrimoniale, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire e utilizzare, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti nelle proprie banche dati e in quelle di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

3. I soggetti titolari delle banche dati forniranno le notizie necessarie all'amministrazione nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del principio di pertinenza e limitatezza specificamente previsti dall'art. 5 del Regolamento Europeo 2016/679. Le attività suddette dovranno essere regolate tramite convenzione con i soggetti titolari delle banche dati.

4. Sempre in un'ottica di creazione di sinergie nell'ambito del contrasto all'evasione fiscale, il comune, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel quadro procedurale di specifiche convenzioni, consente l'accesso ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, di cui è titolare, ad altre amministrazioni.

Art. 12 Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo relative alla gestione delle entrate, i dirigenti responsabili delle stesse si avvalgono di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Con apposito provvedimento possono essere attribuite le qualifiche di addetti all'accertamento ai sensi dell'art. 1 c. 179 della L. 296/2006 e con le modalità di

cui all'art. 13 della L. 689 del 24/11/1981, per quanto attiene le violazioni a questo ed agli altri regolamenti in materia di entrate comunali. Il personale così qualificato è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi, descrittivi, fotografici e tecnici, richiedendo anche l'esibizione di autorizzazioni e/o ricevute di versamenti.

3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al comma 2 nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, professionali, artistiche, agricole e industriali, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile nello svolgimento dell'attività.

4. Delle attività di cui ai commi precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati eventuali rilievi proposti dal contribuente; il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente ed a quest'ultimo viene rilasciata una copia.

5. Nel caso in cui il contribuente non consenta gli accessi e le attività di controllo, si ritengono acquisite le circostanze di fatto contestate dall'ufficio.

TITOLO III STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 13 Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
   a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati certi, incontrovertibili,

non suscettibili di valutazione presenti in banche dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali (banca dati SISTER), le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco, i dati anagrafici comunali e di stato civile.

b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente, quali, a titolo esemplificativo, avvisi di accertamento esecutivi per omesso versamento TARI;

c) le omesse e tardive dichiarazioni TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con dati certi presenti in banche dati pubbliche;

d) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;

e) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 10 comma 7 del presente Regolamento;

f) il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti (diniego ad istanze di rimborso);

g) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

h) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;

i) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, quelli emessi dall'amministrazione comunale che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
   a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
   b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
   c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
   d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
   e) la facoltà di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, su richiesta del contribuente.
9. Il contraddittorio si svolge, di norma, a mezzo presentazione di osservazioni scritte. Le osservazioni possono essere inviate all'ufficio di competenza a mezzo raccomandata A.R., pec, consegna al protocollo o tramite procedure telematiche se attivate.
10. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
11. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

Art. 14 Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale quale responsabile del tributo.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Art. 15 Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 16 Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-*ter*, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 17 Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
   a) errore di persona;
   b) errore di calcolo;
   b) errore sull'individuazione del tributo;
   c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
   d) errore sul presupposto d'imposta;
   e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
   f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. L'istanza in autotutela presentata dal contribuente deve contenere gli elementi necessari a definire la pretesa di revisione avanzata.

Art. 18 Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 15, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo precedente.

3. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di non rispondere ad istanze in autotutela facoltative.

Art. 19 Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso

PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
   a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
   b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
   c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
   d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
   e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:
   a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
   b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
   c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
   d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
   e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.

19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.

20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Art. 20 Forme di riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 2, il comune procede secondo quanto stabilito dai commi da 792 a 804, art. 1 della L. 27/12/2019 n. 160, in tema di introduzione e gestione di atti con efficacia di titolo esecutivo. Restano ferme le procedure già previste dal R.D. 14/4/1910 n. 639 e dal D.P.R. 29/9/1973 n. 602, ove applicabile.

2. Il responsabile del Centro Unico della Riscossione di cui all'art. 4 comma 4 è l'unico soggetto competente alla firma delle ingiunzioni fiscali e all'inoltro delle liste di carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione, nonché di tutti gli atti conseguenti. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dall'amministrazione anche tramite affidamenti a soggetti esterni di tutta o parte delle attività del procedimento di riscossione. Il responsabile del Centro Unico della Riscossione individua i soggetti legittimati alla riscossione in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale, per le rispettive competenze, e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

3. Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario.

Art. 21 Invito al pagamento per le entrate patrimoniali

1. La struttura responsabile competente dell'entrata, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4 comma 2, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvede, prima dell'affidamento per la riscossione coattiva al Centro Unico per la Riscossione, a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, l'invito al pagamento contenente:
    - l'importo della somma dovuta comprensiva degli interessi legali decorrenti dal giorno di effettiva scadenza, la causale e le spese di notifica o spedizione;
    - le modalità di pagamento;
    - il termine per adempiere, normalmente stabilito in 30 giorni dalla data di notifica;
    - l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine saranno dovuti gli interessi legali e gli interessi moratori al tasso già applicato per gli interessi legali;

2. Non si provvede all'applicazione di interessi di mora qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
3. Se la violazione riguarda il mancato pagamento di servizi a domanda individuale, il dirigente della struttura che eroga tali servizi può inibirne o sospenderne l'accesso se ciò non contrasta con norme legislative o regolamentari. Le modalità applicative della sospensione o inibizione sono demandate a specifico provvedimento adottato dalla giunta Comunale

4. La struttura responsabile della singola entrata dovrà provvedere tempestivamente a segnalare al Centro Unico della Riscossione qualsiasi eventuale incasso relativo alle somme oggetto degli inviti al pagamento di cui al comma 1.

Art. 22 Accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali

1. In caso di inadempimento all'invito al pagamento, la struttura responsabile della singola entrata, trasmette al Centro Unico della Riscossione l'elenco e i dati necessari per la predisposizione dell'atto con efficacia di titolo esecutivo di cui alla L. 160/2019 ovvero del provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui alle

disposizioni contenute nel R.D. 639/1910 per la somma indicata nell'invito al pagamento maggiorata degli ulteriori interessi legali e di mora, delle spese di spedizione e notifica dell'invito al pagamento e dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione. Restano salve le diverse maggiorazioni previste da specifiche disposizioni di legge o regolamento.

2. Il Centro Unico della Riscossione provvede direttamente alla notifica degli atti di cui al comma precedente.

Art. 23 Esecuzione

1. Non prima di 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, e comunque nel rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione il Responsabile del Centro Unico della Riscossione procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

Art. 24 Interessi per la riscossione coattiva delle entrate

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, gli interessi sulle somme a credito dell'Amministrazione Comunale vengono così determinati:
    - interessi legali (art. 1282 c.c.) al saggio vigente al momento dell'applicazione. I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto a decorrere dalla scadenza di pagamento. Essi verranno indicati nell'invito al pagamento e dovranno essere corrisposti unitamente al capitale nel termine indicato. Per quanto riguarda i crediti derivanti da locazioni, questi producono interessi dalla data di notifica dell'invito al pagamento.

- interessi di mora quantificati nella misura del saggio legale vigente. Gli interessi moratori decorrono dalla data di scadenza del termine indicato nell'invito al pagamento e si aggiungono agli interessi legali.
- Interessi di dilazione quantificati nella misura del saggio legale vigente. Gli interessi di dilazione verranno calcolati in base al piano di rateizzazione concesso.

Art. 25 Inesigibilità del credito

1. Qualora, a seguito dell'attivazione delle procedure previste per il recupero del credito, risulti l'impossibilità totale o parziale di introitare le somme, il Centro Unico della Riscossione comunicherà al Servizio responsabile dell'entrata, l'esito negativo dei procedimenti di riscossione coattiva, come attestato dal soggetto incaricato della riscossione.

Art. 26 Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del D.L. n. 546/1992, il dirigente responsabile del Servizio Entrate è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente con decreto del sindaco disposto ai sensi del vigente Statuto comunale.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Sanzioni

1. Per qualsiasi violazione al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 28 Norma di rinvio

1. I Regolamenti relativi alle singole entrate possono prevedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto in specifici Regolamenti, si applicano le norme del presente Regolamento.

Art. 29 Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.